



COMUNE DI ENTRATICO

PROVINCIA DI BERGAMO
Piazza A. Moro n. 8 - C.A.P. 24060
Partita IVA e Codice Fiscale 0057 9480 161
Tel. 035/942021 Fax 035/940715
e-mail comune.entratiko@tiscali.it
<http://entratiko.valcavallina.bg.it>

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art.1

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti nei successivi articoli di questo titolo, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art.2

Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione o quella che ne costituisce pertinenza.
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art.3

Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. L'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione degli enti preposti e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Sono considerati , tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo professionale, purchè dai medesimi condotti , sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta nei confronti dei soli contitolari aventi i requisiti sopra indicati e solo quando il reddito agrario prodotto rappresenta almeno il 60 per cento del reddito fiscale complessivo da lavoro, computandosi anche il reddito da pensione diversa da quella agricola, e sono soddisfatte le altre condizioni poste dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando la tassazione completa delle quote possedute dagli altri contitolari non qualificati.
4. Il comune è tenuto a comunicare al contribuente il divenire dell'edificabilità del suolo posseduto, mediante notifica a mezzo del servizio postale.
5. Il responsabile del settore tecnico su richiesta del contribuente attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.

Art.4

Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice Civile.
2. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o comunque non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile, oppure gli appezzamenti di terreno condotti da non imprenditori agricoli i cui prodotti sono utilizzati per uso proprio del possessore o della propria famiglia.

Art.5

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art.1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativo o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui al successivo art. 10, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria .

Art.6

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo è il comune che liquida, accerta e riscuote l'imposta dovuta sugli immobili di cui al precedente art. 1, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui al precedente art.1 dei quali il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art. 5 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 7

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art. 1

Art.8

Base imponibile dei fabbricati iscritti a catasto

2. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.

Art.9

Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

1. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939 e successive modificazioni, in quanto destinati ad abitazione e non strumentali per l'esercizio di una attività economica, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5 comma 2, del D.L.vo n. 504 del 30/12/1992.

2. Qualora detti importi siano censiti in categorie del gruppo C o D , ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, la superficie è trasformata in vani catastali secondo le normative vigenti .

Art.10

Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero se successiva alla data di acquisizione secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto legge 11 giugno 1992, n. 333, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo dell'art. 11, comma 1 del decreto Legislativo n. 504/1992.
3. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art.11

Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. La Giunta Comunale, annualmente aggiornerà i valori venali minimi delle aree fabbricabili, in base alle variazioni riscontrate dagli atti notarili di acquisto e vendita dei terreni edificabili in questo comune, tendendo conto anche dei parametri di valutazione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo, tali valori si intendono confermati di anno in anno.

Art.12

Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

1. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
2. In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c,d,e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

Art.13

Terreni agricoli

Ai sensi dell'art.7 D.Lgs.504/92 lettera h, essendo il territorio comunale compreso in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge 984/77, ai terreni agricoli si applica l'esenzione di Legge.

Art.14

Determinazione delle aliquote dell'imposta

1. L'aliquota è stabilita con deliberazione del comune da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, salvo proroghe stabilite per legge e salvo quanto disposto dall'art. 54 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota stabilita dal comune nella precedente annualità che comunque non può essere inferiore al 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 84 del decreto L.vo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal D.L.vo 11 giugno 1996, n. 336.

2. L'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta dall'abitazione principale, o di alloggi non locati, l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno in cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
4. Il comune può deliberare un'aliquota ridotta o maggiori detrazioni in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, nonché per gli alloggi assegnati in locazione dagli istituti ex IACP come abitazione nonché per quelle locare con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale.
5. Il comune può deliberare inoltre una aliquota ridotta o maggiori detrazioni per unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente o presso i familiari, a condizione che la stessa non risulti locata o totalmente concessa in uso gratuito a familiari .
6. Il comune può fissare aliquote agevolate dell'ICI a favore di proprietari che eseguano interventi rivolti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.
L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori
7. Alle pertinenze dell'abitazione principale, da individuarsi sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 817 del Codice Civile è applicata l'aliquota stabilita dal Comune per l'abitazione principale. A tal fine, il soggetto passivo è tenuto a denunciare al Comune con la dichiarazione di cui all'articolo 20 del presente regolamento oppure con successiva comunicazione gli estremi catastali dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.
Tale adempimento ha valore a tempo indeterminato, salvo modifiche d'uso o di destinazione delle unità immobiliari che comportino un loro diverso assoggettamento all'imposta comunale sugli immobili.

Art.15
Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art 7 del D.L.vo 30/12/1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni possedute dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Le esenzioni di cui all'art 7 , lettera i) del D.L.vo precitato si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che direttamente utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale; la qualifica di ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143,148 e 149 del D.P.R. n. 917/86;
3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art.16
Riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04/01/1968, n. 15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.

Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori edili di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento dell'immobile.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica alla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tributi oppure alla data di presentazione all'ufficio tributi di dichiarazione sostitutiva attestante oltre che il non uso lo stato di inagibilità.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del comune con la dichiarazione di cui all'art. 20 del presente regolamento .

2. Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.
3. Con provvedimento di determinazione delle aliquote il comune può concedere una maggiore detrazione, fino a che la detrazione complessiva non superi comunque euro 258,23 anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.17

Nozione di abitazione principale

Per abitazione principale si intende salvo prova contraria l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ha la residenza anagrafica.

Art.18

Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
 - a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
 - b) Gli alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per la case popolari, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente o presso familiari, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
 - a) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate e comunque almeno parzialmente loro disponibili;
 - b) Le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale così come individuate dall'articolo 817 del Codice Civile. Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C ad esclusione degli immobili di categoria C/1 e C/3 anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.

2. E' altresì equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito e destinata a residenza anagrafica ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado.
Il modello di autocertificazione dovrà essere presentato presso gli uffici comunali entro la scadenza del versamento della prima rata ICI

Art.19

Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per la sola unità adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.
2. Con la deliberazione di cui all'art. 14 del presente regolamento la detrazione di cui al comma precedente, può essere elevata fino a euro 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Ai sensi della Legge 244 del 2007, oltre alla detrazione di cui al comma 1 del presente articolo, è applicata un'ulteriore detrazione pari al 1,33 per mille della base imponibile dell'abitazione principale e relativa pertinenza, rapportata ai mesi e alla percentuale di detrazione in possesso, entro il limite di euro 200,00. Sono escluse dall'applicazione le abitazioni di categoria A1, A8, B9, e le abitazioni cedute in uso gratuito ai familiari.
4. Ha inoltre diritto di fruire di tutte le agevolazioni ICI relative all'abitazione principale il coniuge, separato o divorziato non assegnatario dell'ex casa coniugale attribuita all'altro coniuge.

Art.20

Dichiarazioni e versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente art. 5 per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
A ciascuno degli anni solari corrisponde una corrispondente obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nel precedente art. 5 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima entro il giorno 16 del mese di giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Il versamento dell'imposta può essere effettuato in una delle forme previste dall'articolo 52 del D.Lgs n. 446 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Permane la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari;

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta pari o inferiore a euro 12,00. Qualora l'acconto risulti dovuto in misura inferiore a tale limite, ma l'imposta complessiva risulti maggiore, il versamento complessivo è effettuato in sede di saldo. Il limite previsto nel presente comma non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario annuale.
4. E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l) n.1) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione o della comunicazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 concernente la disciplina del modello unico informatico. Il contribuente può comunque entro il mese di dicembre di ciascun anno, comunicare al comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo, e le cause che hanno determinato il diritto ad un'esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare. L'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di una unità immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano, la scala e l'interno. E' facoltà del funzionario responsabile all'applicazione del tributo approvare il modello per la comunicazione di cui sopra, ma sono validate anche le comunicazioni redatte senza l'impiego del modello, sempre che contengano tutti i dati necessari. Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al comune che è tenuto a rilasciare ricevuta.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
6. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione anche nei casi di amministrazione straordinaria, così come previsto dall'articolo 36 del D.Lgs n. 270 del 1999.
7. Per i beni immobili sui quali sono stati costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

ART. 21

Liquidazione ed accertamento e nomina funzionario responsabile

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato.
L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lvo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del saggio legale di interesse, con maturazione giorno per giorno.
2. Ai fini dell'esercizio di attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati; notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Con delibera della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi, relazionando periodicamente alla giunta sull'andamento dell'attività di cui sopra.

Art. 22

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10 del D.Lvo 504 del 30 dicembre 1992, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso sono rimosse, salvo che sia n stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni
In alternativa, la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo di cui al regio decreto n. 639 del 1910, qualora tale sistema sia ritenuto più conveniente, ma in ogni caso la cartella o il decreto debbono essere notificati al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma delle sole sanzioni, le quali, invece, sono rimosse con le gradualità imposte dall'articolo 68 del D.L.gs n. 546/1992.

Art. 23

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Il rimborso viene effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del saggio legale di interesse, (attualmente pari al 3,00 per cento annuo), con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli interessi sono divenuti esigibili.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulti superiore ad € 12,00. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti, e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non dispone rimborsi.
Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo della riscossione, anche coattiva e del rimborso.

Art. 24

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se l'evasione è parziale, ed in caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'articolo 10 della legge 212 del 27 luglio 2000 in tema di Statuto del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00.
La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Per i ritardati pagamenti si applicano gli interessi e le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 25

Contenzioso

1. Contro gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs n. 546 del 1992 può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel predetto Decreto Legislativo.

Art. 26

Espropriazione di area fabbricabile

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità.
La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

Art. 27

Compensi speciali

1. Il comune può attribuire al personale addetto all'ufficio tributi compensi incentivanti collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero dell'evasione.
A tal fine può essere istituito un fondo per l'erogazione di compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, il cui ammontare è stabilito in percentuale rispetto al recupero d'imposta effettuato.
2. La Giunta Comunale in tal caso determina l'ammontare del fondo ed i criteri per l'erogazione

Art. 28

Casi particolari

1. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termine per i versamenti, per situazioni particolari.
2. La concessione della dilazione è subordinata all'applicazione degli interessi moratori ed alla presentazione di apposita polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa.

Art. 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2008